

# ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO PIERO LEDDI

## STATUTO

### Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione Culturale denominata

ARCHIVIO PIERO LEDDI

### Articolo 2

L'Associazione ha sede in via Canonica 26, a Milano, presso lo studio del maestro Piero Leddi, dove egli esercita ed ha esercitato per decenni la propria arte.

Sarà invece stabilita a San Sebastiano Curone, luogo di nascita dell'artista, la sede dell'archivio. I legami culturali con l'ambiente sansebastianese fanno da sfondo ideale all'attività e all'inquadramento del lavoro di Piero Leddi. Un locale a San Sebastiano sarà adibito all'esposizione permanente di opere originali.

Gli indirizzi potranno essere comunque modificati in caso di necessità con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro, ed è costituita con lo scopo di organizzare la catalogazione delle opere di Piero Leddi, di conservare e tutelare il materiale dello studio dell'artista, di valorizzare e divulgare il suo lavoro, in

*Piero Leddi*  
*Artigianato Tamara Leddi*  
*Artigianato*

coerenza e in collegamento con l'ambito storico-critico in cui si è svolto, la seconda metà del Novecento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Sono demandate all'Associazione le dichiarazioni relative alle opere di Piero Leddi.

#### Articolo 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, che ne condividano gli scopi e in particolare l'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati all'attività del maestro Piero Leddi in qualità di collezionisti, studiosi e amatori d'arte, enti pubblici e privati, ecc. L'ammissione alla qualifica di socio avviene su domanda degli interessati e dietro corresponsione della quota annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

#### Articolo 5

I soci sono:

*Soci Fondatori:* coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e il cui nome è riportato tra i soci fondatori nell'atto costitutivo.

*Soci Ordinari:* quanti aderiscono all'Associazione successivamente alla sua fondazione partecipando attivamente alla vita istituzionale della stessa.

*Soci Istituzionali:* enti pubblici o privati cui il Consiglio Direttivo proponga l'adesione all'Associazione per la particolare affinità e rilevanza dell'attività dagli stessi esercitata rispetto alle finalità dell'Associazione.

*Soci Sostenitori:* coloro che, privati o enti, sostengono economicamente o moralmente l'Associazione contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli scopi sociali.

Piero Leddi

Roberto Turchi

Roberto Turchi  
Cristina

#### Articolo 6

Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Agli stessi, se in regola con il pagamento delle quote, spetta il diritto di voto, che può essere esercitato direttamente o per delega scritta, fatte salve le esclusioni espressamente previste dal presente Statuto. Ogni socio ha diritto a un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente di natura volontaristica e a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 7

La qualità di associato cessa per: a) recesso o morte del socio; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei soci.

#### Articolo 8

Sono organi dell'Associazione: a) il Consiglio Direttivo; b) l'Assemblea dei soci; c) il Presidente; d) il Comitato Scientifico; e) i Revisori dei Conti.

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all'esercizio della propria funzione e autorizzate.

*long by*  
*Estre pane*  
*Robyone Tamme Lelli Peco Lelli*

### Articolo 9

L'Assemblea ordinaria dei soci è composta da tutti gli iscritti. Le riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, eleggere alla scadenza i membri degli Organi dell'Associazione e definire le linee programmatiche dell'Associazione. L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; può essere inoltre richiesta - in forma scritta e con indicazione dell'Ordine del Giorno - dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni, mediante lettera circolare, da inviare per posta ordinaria o via telematica, ai singoli associati. Ogni socio ha diritto a un solo voto e sono ammesse al massimo tre sole deleghe per socio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato tra i presenti, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede e ogni socio può consultarlo.

Procedi

Refugine Tamara Celli

W

Procedi

#### Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 a 9 membri liberamente eletti dall'Assemblea generale. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, i consiglieri restanti procedono alle sostituzioni che devono essere ratificate alla prima Assemblea utile. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata senza indugio un'Assemblea affinché provveda alla ricostituzione del Consiglio. I consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell'Associazione. In particolare, tra l'altro: a) designa tra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e conferisce tutti gli incarichi necessari all'attività dell'Associazione; b) si adopera per il raggiungimento degli scopi sociali e attua le iniziative culturali proposte dal Presidente e deliberate in assemblea; c) organizza le Commissioni di lavoro dell'Associazione; d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione assembleare; e) stabilisce l'entità delle quote associative annuali; f) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione dalla qualifica di socio; g) designa i componenti del Comitato Scientifico. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano due componenti del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio avviene in forma scritta, trasmessa anche per via telematica, con un preavviso di almeno cinque giorni. Le riunioni del Consiglio

Retegone Tamminelli  
Pesci  
L'istore pane

Direttivo, che possono tenersi anche per tele-conferenza purché sia garantita la possibilità di intervento e voto e sia possibile per il Presidente accertare l'identità dei partecipanti, sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate, sottoscritte dal Presidente e dal segretario e trascritte in apposito registro.

#### Articolo 11

Piero Leddi è vita natural durante, il Presidente onorario dell'Associazione, con diritto di voto. Dopo di lui la carica non verrà rinnovata.

Il Presidente designato dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 12

Il Comitato Scientifico è formato da almeno 3 membri eletti dal Consiglio Direttivo, scelti tra studiosi, critici d'arte, ricercatori, artisti o altri operatori del settore di riconosciuta esperienza, prestigio e autorevolezza. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Comitato Scientifico nomina un suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno. Il Comitato Scientifico valuta i progetti dell'Associazione sotto il profilo artistico e

Piero Leddi  
Raffaella Tammone Leddi  
Costanza Ferraro

scientifico ed esprime un parere sull'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, delle attività svolte in genere dall'Associazione.

#### **Articolo 13**

L'Organo di Revisione dei Conti, se nominato, è composto da uno a tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non è rieleggibile. I Revisori dei Conti verificano periodicamente la regolarità delle scritture contabili e predispongono una relazione che costituisce parte integrante del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 14**

L'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività trae le risorse che entrano a far parte del suo patrimonio da: - quote associative e contributi degli aderenti; - sovvenzioni e contributi di persone fisiche, enti o istituzioni privati e pubblici, nazionali o esteri; - donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; - introiti derivanti dalle attività svolte, quali l'esame e archiviazione delle opere autentiche o non autentiche di Piero Leddi, pubblicazioni, convegni, manifestazioni, altre attività nel perseguimento degli scopi statutari.

#### **Articolo 15**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti

Piero Leddi  
Roberto Tammaro  
Costa

ricevuti. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

#### Articolo 16

Su eventuali modifiche del presente Statuto il diritto di voto spetta ai soli soci fondatori ed effettivi, con delibera approvata a maggioranza dei due terzi.

#### Articolo 17

Sullo scioglimento dell'Associazione possono deliberare i soli soci fondatori ed effettivi, con il voto favorevole di almeno tre quarti. La stessa Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ai quali saranno applicabili, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative al Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 18

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.



*Restigiana Tammo Lelli New Lella*  
*Coste per*